

Delibera n. 120 del 28 DIC. 2012

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

*[Signature]*

*[Signature]*

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 9 GEN. 2013 al 24 GEN. 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 9 GEN. 2013

Il Vice-Segretario Generale

*[Signature]*  
dott. Carmelo ROSETO



La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 28 DIC. 2012

Il Vice-Segretario Generale

*[Signature]*  
dott. Carmelo ROSETO



# PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 120 DEL 28 DIC. 2012

OGGETTO: Indirizzi e direttive per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa del personale dirigente – anno 2011.

L'anno duemila ~~dodici~~ addì 28 del mese di DICEMBRE  
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- |    |           |            |   |
|----|-----------|------------|---|
| 1. | VENTOLA   | FRANCESCO  | - Presidente                              |
| 2. | TROIA     | SABINO     | - <del>Assessore</del><br>Vice-Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE   | - Assessore                               |
| 4. | CEFOLA    | GENNARO    | - “                                       |
| 5. | CAMPANA   | DOMENICO   | - “                                       |
| 6. | SPINA     | ANTONIA    | - “                                       |
| 7. | LOMBARDI  | CARMELINDA | - “                                       |
| 8. | DAMIANI   | DARIO      | - “                                       |
| 9. | CANERO    | POMPEO     | - “                                       |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	
X	

Assume la Presidenza il Sig. Presidente dott. Francesco VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale, dott. Carmelo ROSETO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Su relazione del Presidente dott. Francesco Ventola;

**VISTO** l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

**VISTO** che ai sensi del sopra citato articolo sono, in particolare, "escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell'art. 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge";

**ATTESO** che l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3;

**ATTESO**, altresì, che la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e quelle procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 48, comma 4, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

**TENUTO CONTO**, poi, che ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 *quinqies*, sesto periodo;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

**VISTI** i CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza nel tempo vigenti;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 249 del 02/11/2011 del Settore Personale avente ad oggetto "Costituzione del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato della Dirigenza per l'anno 2011";

**RILEVATO** come in virtù delle limitazioni vigenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, che prevede il blocco del trattamento accessorio complessivo rispetto all'anno 2010 per l'anno 2011, si avrà, *in via teorica*, ovvero senza considerare gli effetti della automatica diminuzione del Fondo in discorso - in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - la situazione di seguito descritta:

CLAUDE  
BARRI  
V

**Fondo 2011**

- Fondo per la Retribuzione di Posizione: Euro 604.176,00  
- Fondo per la Retribuzione di Risultato: Euro 181.252,80  
per un totale di: Euro **785.428,80**;

**CONSIDERATO** che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e, dunque, formula indirizzi alla delegazione trattante, che hanno come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 141/2011 il quale rinvia l'applicazione dell'art. 19, commi 2 e 3, e dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 e, pertanto, risulta congelata l'applicazione delle fasce di merito ai fini dell'incentivazione collegata alla performance;

**VISTO** il Protocollo sul lavoro pubblico definito il 3 maggio 2012 e sottoscritto il 10/05/2012 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni Sindacali che depone proprio nella direzione del superamento delle fasce di merito, "...provvedendo di conseguenza meccanismi atti ad assicurare la retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti";

**RITENUTO** di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno **2011**;

**VISTO**, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti in indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

**DATO ATTO** che trattandosi di ente di nuova istituzione, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno, a partire dall'anno 2012;

**RICORDATO**, inoltre, che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, all'art. 9, comma 2 *bis*, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**RICHIAMATA**, altresì, la circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, contenente indicazioni circa l'applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.122 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

**DATO ATTO** che per effetto dell'applicazione del limite imposto sull'importo complessivo del fondo 2011 dall'art. 9, comma 2 *bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, l'importo massimo del fondo per l'anno 2011 (per la retribuzione di posizione e quella di risultato) dovendo rispettare il tetto imposto dalla norma, viene stimato in Euro **785.428,80**, il quale, risulta essere in linea con i limiti imposti *ex lege*;

**DATO ATTO**, inoltre, che il Fondo *de quo* così determinato non include le somme relative agli incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, da considerarsi fuori blocco, così come sancito con deliberazione della Corte dei Conti - sez. riunite n. 51/2011;

**RITENUTO**, pertanto che, in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2011, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle linee di indirizzo di cui alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che con propria Deliberazione di Giunta Provinciale n. 99 del 30/09/2011, avente ad oggetto "Piano delle Performance 2011-2013: Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione su base triennale" sono state declinate le linee guida per l'individuazione degli obiettivi strategici per l'anno 2011, in coerenza con il processo di formazione degli strumenti di programmazione e valutazione dell'anno in corso, oltreché l'individuazione di azioni/progetti di miglioramento che producano effetti benefici misurabili;

**RILEVATO**, infine, che il CCNL 23.12.1999 (art. 27, comma 9 e art. 28, comma 2) per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie Locali prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in un determinato anno che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili in quanto non utilizzate, possono essere riassegnate come sotto specificato:

- retribuzione di posizione residua per il risultato del medesimo anno o per la retribuzione di posizione dall'esercizio finanziario successivo;
- retribuzione di risultato residua per il risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo;

**ESAMINATA** la Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, secondo la quale i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010 e la quale testualmente recita: "... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al 'corrispondente importo dell'anno 2010', ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni 'aggiunta' derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del 'tetto' 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati";

**DATO ATTO**, altresì, che la medesima interpretazione è stata più recentemente confermata dalla Corte dei Conti Sez. Reg. Toscana, con Deliberazione n. 519/2011;

**RITENUTO**, pertanto, coerente e motivato il suddetto orientamento, che questa Amministrazione intende fare proprio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in caso di incarico ad interim assegnato al dirigente non è possibile assegnare al medesimo la retribuzione di posizione prevista per quell'incarico ma occorre procedere a valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente interessato, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (così come previsto dall'All\_42 e All\_72\_Orientamenti\_Applicativi dell'ARAN);

**VISTO** il prospetto relativo alla Pesatura e Graduazione delle Posizioni Dirigenziali per l'anno 2011, effettuata ed approvata - in applicazione della metodologia adottata con Deliberazione di giunta Provinciale n. 164 del 25/10/2010 - dall'Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 22/12/2011, come modificata nella seduta del 21/06/2012

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i vigenti C.C.N.L. - Comparto Regioni-Autonomie Locali della Area Dirigenza;
- la Circolare 13 maggio 2010, n. 7 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- lo Statuto Provinciale

**PROPONE ALLA GIUNTA**

1. **di formulare** le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno 2011, e i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario secondo le risultanze di cui alla presente deliberazione, nelle modalità di seguito enunciate:

Stampa circolare con il testo "C.C.N.L. REGIONI-AUTONOMIE LOCALI" e una firma manoscritta.

a. **PRIORITA'**:

- assegnazione della retribuzione di posizione in base alla Pesatura e Graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- adeguamento della politica retributiva ai principi adottati con particolare riferimento al Capo III del Titolo II "Trasparenza e rendicontazione della performance" dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. *Riforma Brunetta*), garantendo il rispetto dei principi di selettività, valutazione del merito e trasparenza, congelando l'applicazione delle fasce di merito ai fini dell'incentivazione collegata alla performance ;
- valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente assegnatario di incarico ad interim, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (così come previsto dall'All\_42 e All\_72\_Orientamenti\_Applicativi dell'ARAN) assegnando la retribuzione di risultato inerente la posizione dirigenziale ad interim;

b. **VINCOLI:**

- l'importo massimo del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato:
  - dovrà subire gli effetti della automatica diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo quanto sancito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010;
  - la retribuzione di risultato potrà essere liquidato, nel suo ammontare complessivo, al termine del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano delle Performance per l'anno 2011;
- trasmissione dell'Ipotesi di Accordo con annessa Relazione tecnico-finanziaria al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso, siano coerenti coi vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio di Previsione, ai fini del rilascio del conseguente parere motivato.



**2. di dare atto** che, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere **esclusi** dal "tetto" 2010

**Tutto ciò premesso:**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Udita** la relazione del Presidente della Giunta;

**Visti**, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **di formulare** le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno **2011**, e i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario secondo le risultanze di cui alla presente deliberazione, nelle modalità di seguito enunciate:

**A. PRIORITA'**:

- assegnazione della retribuzione di posizione in base alla Pesatura e Graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- adeguamento della politica retributiva ai principi adottati con particolare riferimento al Capo III del Titolo II "Trasparenza e rendicontazione della performance" dal D.Lgs. n. 150/2009

(c.d. *Riforma Brunetta*), garantendo il rispetto dei principi di selettività, valutazione del merito e trasparenza, rinviando;

- valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente assegnatario di incarico ad interim, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (così come previsto dall'All\_42 e All\_72\_Orientamenti\_Applicativi dell'ARAN) assegnando la retribuzione di risultato inerente la posizione dirigenziale ad interim;

#### B. VINCOLI:

- l'importo massimo del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato:
    - dovrà subire gli effetti della automatica diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo quanto sancito dall'art. 9, comma 2 *bis* del D.L. n. 78/2010;
    - la retribuzione di risultato potrà essere liquidato, nel suo ammontare complessivo, al termine del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano delle Performance per l'anno 2011;
  - trasmissione dell'Ipotesi di Accordo con annessa Relazione tecnico-finanziaria al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso, siano coerenti coi vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio di Previsione, ai fini del rilascio del conseguente parere motivato.
- **di dare atto** che, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere **esclusi** dal "tetto" 2010;
- **di trasmettere** il presente atto deliberativo:
- al Dirigente del Settore Personale, per l'adozione degli atti connessi e consequenziali di propria competenza;
  - al Dirigente del Settore Finanze e Tributi, per l'adozione degli atti connessi e consequenziali di propria competenza;
  - alle OO.SS. e alla R.S.U., per la dovuta informativa sindacale.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.